

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | FEBBRAIO 2023



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati della giurisprudenza di merito, attualmente riservata ai soli Magistrati in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapg/resources/cms/documents/NOTIZIARIO_PENALE_FEBBRAIO_2023.pdf

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, ORDINANZA 17 GENNAIO 2022

Le misure cautelari applicate ad esponenti della corrente di pensiero anarchico insurrezionale, imputati del delitto di cui all'art. 414 c.p. per aver redatto e diffuso articoli dal contenuto istigatorio alla commissione di delitti contro la personalità dello Stato con finalità di terrorismo e di eversione, vanno annullate essendo detti scritti ex ante concretamente inidonei a provocare la commissione di delitti per la loro formulazione generica e non contestualizzata, inidoneità dimostrata anche ex post dalla successiva mancata commissione di reati.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 42535/2022, depositata in data 9/11/2022, in accoglimento del ricorso della Procura, annulla l'ordinanza de qua rilevando che il giudice di merito è tenuto non solo ad una disamina dei contenuti obiettivi degli scritti, ma anche alla verifica delle concrete modalità di diffusione e divulgazione di simili contenuti, essendo evidente che la pericolosità in concreto si misura su una obiettiva "relazione fattuale" tra il contenuto apologetico/istigatorio e numero, nonché predisposizione, dei soggetti raggiunti da quel particolare contenuto. Sotto tale ultimo profilo, la pronuncia impugnata manca di confrontarsi con talune evidenze probatorie e passaggi argomentativi della decisione del GIP di applicazione delle misure cautelari, riducendo l'analisi all'esame del contenuto degli scritti.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 10 GENNAIO 2023 N. 2

Non integra il reato di cui all'art. 7 dl 4/2019, per mancanza dell'elemento soggettivo, la condotta del soggetto percettore del Reddito di Cittadinanza che aveva omesso di indicare la propria rendita di invalidità nella Dichiarazione Sostitutiva Unica conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione ed aveva, quindi, compilato in modo corretto la domanda di ammissione al beneficio.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 10 DICEMBRE 2022 N. 959

Il Tribunale di Terni, condannando l'imputato per i delitti di cui ai nn. 1) e 4) dell'art. 3 L. 75/1958, ritiene in particolare configurato il reclutamento, ed assorbite le condotte di agevolazione e favoreggiamento della prostituzione, essendosi perfezionato un accordo di reclutamento con le vittime per lo svolgimento dell'attività di meretricio all'interno della casa di prostituzione gestita dall'imputato, non rilevando che le donne reclutate non abbiano poi concretamente effettuato detta attività.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 9 GENNAIO 2023 N. 1079

Il dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico è provato dalla circostanza che il reo aveva effettuato ricerche mirate sul web, finalizzate al rinvenimento di materiale del tipo di quello ottenuto, e che le foto e i video ritraevano ragazze con conformazioni fisiche tipiche della minore età, a nulla rilevando che tra il materiale rinvenuto vi fossero immagini pornografiche relative anche a soggetti adulti.

5

CORTE D'APPELLO, SENTENZA 29 DICEMBRE 2022 N. 1041

Nel reato di maltrattamenti in famiglia, l'assenza del reo, recatosi all'estero per lavoro per un periodo di circa due mesi all'anno, non interrompe la continuità indispensabile a soddisfare il requisito dell'abitualità del delitto, tanto più che secondo il credibile narrato della persona offesa l'imputato adottava condotte psicologicamente vessatorie anche durante i periodi di lontananza tramite le comunicazioni via Skype.